

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE**

### **“CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER GLI STILI DI VITA SANI ETS”**

#### **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata “Fondazione Centro di Documentazione per gli stili di vita sani ETS”, con sede legale in Grosseto, presso la sede della Società della Salute, via Damiano Chiesa 12.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. n. 117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata è illimitata.

#### **Articolo 2 – Delegazioni e uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. L'ambito territoriale della Fondazione è quello regionale.

#### **Articolo 3 – Scopi**

La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi e di migliorare la cultura sociale e sanitaria della comunità, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione inoltre può esercitare, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività di supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone coinvolte nell'ambito di attività della Fondazione.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori promotori, fondatori e sostenitori.

#### **Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente Articolo 3, con quella dei Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

#### **Articolo 5 – Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 6 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto da: a) fondo di dotazione; b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito: dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori promotori e successivamente dai sostenitori, volontari, enti e privati, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo; dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori (promotori e non), sostenitori, volontari, enti e privati; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali e/o iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, anche mediante offerte di modico valore; da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari

qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

#### **Articolo 7 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Articolo 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

#### **Articolo 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il 31/12 di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 9 – Qualifiche.**

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori;
- Volontari.

#### **Articolo 10 – Fondatori Promotori**

Sono Fondatori Promotori:

Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana (anche solo "Coeso Sds Grosseto)", in persona del legale rappresentante pro tempore;

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore;

[ REPLICARE PER QUANTI ENTI PUBBLICI O PRIVATI HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE ]

### **Articolo 11 – Fondatori**

Possono divenire Fondatori, ammessi dai Fondatori Promotori a sottoscrivere l'atto costitutivo o nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'Articolo 16 del presente Statuto.

Il regolamento dovrà stabilire la modalità di contribuzione al Fondo di Gestione, che potrà essere definitiva o annuale a rinnovo, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.

### **Articolo 12 - Sostenitori e Volontari**

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante: (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione; (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; (iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese

di tipo forfettario. La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel registro dei volontari. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 13 - Prerogative dei Fondatori e dei Sostenitori**

La qualifica di Fondatore (ad esclusione dei soli Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo) e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Fondatori possono designare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, anche conseguentemente modificando le modalità di designazione indicate al successivo Articolo 16.

### **Articolo 14 –Espulsione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione dei Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Sostenitori e Volontari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di espulsione dei Fondatori ed esclusione dei Sostenitori e Volontari il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di

memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I Fondatori, i Sostenitori e Volontari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'eventuale recesso da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Volontari dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

I Fondatori Promotori e i Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.

#### **Articolo 15 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.).

#### **Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da tanti membri quanti sono i Soci Fondatori Promotori firmanti l'atto costitutivo, nella misura di un'unità per ciascuno, con l'eccezione di Coeso Sds Grosseto che, in virtù della propria missione istituzionale, ha diritto a due posti.

I Fondatori si riuniscono al solo specifico fine di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra indicato comunicando alla Fondazione la data delle relative assemblee – che decidono a maggioranza dei presenti, previa elezione del presidente e senza quorum costitutivo ed in unica convocazione - e, in seguito e senza indugio, i risultati; in caso di inerzia e decorsi 30 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, la competenza alla



nomina si intenderà trasferita per intero in capo ai Fondatori Promotori.

I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitaro e restano in carica tre anni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del triennio di durata del consiglio di amministrazione nella sua interezza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Resta inteso che l'eventuale ammissione (così come l'esclusione e/o la rinuncia) di Soci Fondatori può comportare la variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da deliberarsi con le maggioranze previste dal presente Statuto. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero di soggetti pari, e solo in tal caso, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondatori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 4) determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 possono divenire Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.
- 5) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 6) nominare i componenti del Comitato Scientifico e, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, deliberare in merito alla relazione predisposta dal Comitato scientifico relativa alle future attività annuali dello stesso Organo;
- 7) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 8) deliberare sull'accettazione di soggetti che si propongono come Volontari;

9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

#### **Art. 17 – Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei al raggiungimento dello scopo e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Previo accordo tra i suoi membri, viene espressamente previsto che le riunioni del Consiglio si possano tenere anche in modalità videoconferenza.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (che in caso di videoconferenza può essere scambiato tra i soggetti ai fini della sottoscrizione anche con modalità telematiche), designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 18 – Il Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità

amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Articolo 19 – Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente, allo scopo sociale perseguito dalla Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro i quali si trovino nelle condizioni previste: dall'art. 2382 c.c.; dall'art. 15, comma 1, lettere a), b), c) ed f) della legge 19 marzo 1990 n. 55; dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2 e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno entro quindici giorni presentare controdeduzioni) sia ai soggetti da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene al fine di promuoverne la sostituzione.

La decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino

direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

#### **Art. 20 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Rimane in carica per tre (3) anni e nomina al suo interno un Responsabile scientifico ed un Segretario.

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi e più in generale: definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi della Fondazione; favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con enti, strutture, associazioni e altre realtà; suggerisce indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi della Fondazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi. A fini di organizzazione e pianificazione dell'attività, il Comitato dovrà far pervenire, contestualmente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio previsionale, una relazione in merito alle attività da svolgersi nel corso del successivo anno, che lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà approvare. Per la realizzazione degli obiettivi prefissati il Comitato collabora con il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, o un altro membro da questi designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso. Il Comitato viene convocato dal suo Responsabile scientifico in tempi idonei per lo svolgimento della propria attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Previo accordo tra i suoi membri, viene espressamente previsto che le riunioni del Comitato si possano tenere anche in modalità videoconferenza. L'eventuale compenso ai membri del Comitato, solo se non appartenenti a qualsivoglia titolo alla Fondazione (che siano, ad esempio, Fondatori, Sostenitori o Volontari), è determinato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione - antecedentemente al conferimento dell'incarico - nel rispetto della legislazione vigente e del presente Statuto.

#### **Art. 21 – Organo di controllo**

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo, che resta in carica tre anni e può essere composto da uno o più membri, a scelta del Consiglio di Amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, Il comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri ed il Presidente è eletto dal collegio

stesso tra i suoi membri.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, ed in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei confronti dell'Organo di controllo non devono sussistere cause di ineleggibilità, decadenza, inconfiribilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico, inoltre, non può essere conferito a coloro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado in linea retta o collaterale di Consiglieri comunali, Assessori e Sindaci degli Enti Pubblici Soci in carica al momento del conferimento dell'incarico.

#### **Art. 22 – Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti**

Nel caso di superamento dei limiti previsti all'articolo 31 del Dec. Leg.vo 117/2017, che dunque rendano obbligatoria tale figura, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla e vigila sull'amministrazione della Fondazione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Resta in carica tre anni e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti del revisore unico non deve sussistere cause di ineleggibilità, decadenza,

inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di revisore unico, inoltre, non può essere conferito a coloro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado in linea retta o collaterale di Consiglieri comunali, Assessori e Sindaci degli Enti Pubblici Soci in carica al momento del conferimento dell'incarico.

### **Articolo 23 - Libri**

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli aderenti e registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuti a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli aderenti alla Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata effettuata direttamente all'Organo deputato alla tenuta del libro.

### **Art. 24 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

### **Art. 25 – Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

### **Art. 26 – Norma Transitoria**

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata in sede di Atto costitutivo.